

Edizione di venerdì 7 Febbraio 2020

IMPOSTE SUL REDDITO

Il reddito forfettario rilevante per spettanza agevolazioni

di **Sandro Cerato**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Benefici premiali Isa anche con il Modello Redditi tardivo

di **Cristoforo Florio**

IVA

Regime Iva dei tartufi con poche luci e molte ombre

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

ADEMPIMENTI

Disapplicazione disciplina ritenute appalti: pronto lo schema di certificato

di **Lucia Recchioni**

DICHIARAZIONI

Le novità del modello 730/2020

di **Luca Mambrin**

HOSPITALITY

Alcuni aspetti del controllo di gestione delle imprese alberghiere

di **Leonardo Pietrobon**

IMPOSTE SUL REDDITO

Il reddito forfettario rilevante per spettanza agevolazioni

di **Sandro Cerato**

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA: STRUMENTI DI ANALISI E MODELLI COMUNICATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

Il **reddito soggetto ad imposta sostitutiva nell'ambito del regime forfettario** assume rilievo ai fini della verifica della spettanza di agevolazioni di qualsiasi tipo.

È quanto previsto da una delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2020 nell'ambito del regime forfettario.

È opportuno premettere che la citata **Legge di Bilancio 2020** ha previsto **importanti modifiche al regime agevolato** in questione, introducendo **due ipotesi ostative all'utilizzo del regime**.

In particolare, è stato previsto che il **regime agevolato è incompatibile** con il sostenimento di costi per lavoro dipendente e assimilato per **importi eccedenti euro 20.000**, nonché con la presenza di **redditi di lavoro dipendente e assimilato superiori ad euro 30.000** (quest'ultima ipotesi non ricorre laddove nel corso dell'anno precedente sia cessato il rapporto di lavoro).

In merito a questi due aspetti, si segnala che **la verifica deve avvenire con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello di adozione del regime forfettario** (nel 2019 per il 2020), e tale circostanza è stata confermata in una **recente risposta ad interrogazione parlamentare**.

Tornando al tema oggetto del presente contributo, come già anticipato, la **L. 160/2019** prevede **l'inclusione del reddito soggetto al regime forfettario** ai fini della spettanza, oppure del computo della misura di agevolazioni di qualsiasi tipo.

Nello specifico, viene sostituito il [comma 75](#) dell'**articolo 1 L. 190/2014**, prevedendo che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del **reddito assoggettato al regime forfettario**.

L'[articolo 16, comma 1, Tuir](#) prevede, ad esempio, per i soggetti che hanno stipulato o rinnovato **contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale**, una detrazione stabilita in misura forfettaria, rapportata al numero di giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

- **euro 300** se il **reddito complessivo non supera euro 15.493,71**;
- **euro 150** se il **reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41**.

Pertanto, se il **contribuente forfettario possiede ulteriori redditi oggetto di dichiarazione**, sottoposti a tassazione progressiva, con la possibilità, quindi, di far valere le **detrazioni per oneri**, ai fini della determinazione dell'ammontare della predetta detrazione relativa alle spese sostenute per canoni di locazione, si deve tenere conto anche del **reddito determinato con l'applicazione del regime forfettario**.

Conseguentemente, se il **reddito forfettario** ammonta a 16.200 euro, la predetta detrazione potrà essere fatta valere nella misura di 150 e non di 300 euro.

Resta inteso che la novellata disposizione non produrrà alcun effetto qualora il contribuente, che applica il regime forfettario, non sia in possesso di ulteriori redditi in modo da far valere le **detrazioni relative ai predetti oneri**.

Si ricorda, infine, che la **versione previgente** della norma disponeva, invece, soltanto che il reddito dell'attività soggetta al regime forfettario:

- rilevava ai fini del **riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia** di cui all'[articolo 12, comma 2, Tuir](#);
- **non rilevava ai fini del riconoscimento delle detrazioni relative alle spese di produzione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati**, di cui all'[articolo 13 Tuir](#).

REDDITO IMPRESA E IRAP

Benefici premiali Isa anche con il Modello Redditi tardivo

di **Cristoforo Florio**

Seminario di specializzazione

EXCEL: STRUMENTO UTILE PER AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ IN STUDIO E AZIENDA

Scopri le sedi in programmazione >

I **benefici premiali degli Isa** non vengono perduti dal contribuente qualora il modello Redditi cui i suddetti Isa sono allegati venga **presentato entro i novanta giorni dalla scadenza** del termine di legge per l'invio (c.d. "**dichiarazione tardiva**").

Questo, in sintesi, il contenuto della [risposta n. 31 del 6 febbraio 2020](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate ha interpretato, **con favore per il contribuente** istante, il dettato normativo dell'[articolo 3, comma 7, D.P.R. 322/98](#), a mente del quale "(...) sono considerate **valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine**, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (...)".

Nel caso di specie, veniva richiesta all'Amministrazione finanziaria la possibilità di **mantenere i benefici** di cui all'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#) nel caso in cui il **modello Isa sia allegato ad un modello Redditi trasmesso tardivamente**, ovvero con un ritardo **non superiore a novanta giorni** rispetto al termine ultimo di presentazione.

La risposta è stata **positiva**; d'altronde la stessa Agenzia delle Entrate aveva già avuto modo di chiarire che "(...) la dichiarazione integrativa presentata entro novanta giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è comunque **idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari** (...) " ([circolare 42/E/2016](#), paragrafo 2.2.).

Si ricorda che i benefici di cui si discute consistono nella possibilità, per il contribuente, di accedere ad un **regime premiale** che, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici di cui all'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#) (la c.d. "pagella dei voti Isa"), consente:

1. **l'esonero dall'apposizione del visto** di conformità per la **compensazione di crediti** per un importo **non superiore a 50.000 euro** annui relativamente all'Iva, e per un importo **non superiore a 20.000 euro** annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap ("voto" pari almeno a 8);

2. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi dell'Iva** per un importo **non superiore a 50.000 euro** annui ("voto" pari almeno a 8);
3. l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle **"società non operative"** nonché delle **"società in perdita sistemica"** ("voto" pari almeno a 9);
4. l'esclusione degli accertamenti basati sulle **"presunzioni semplici"** ("voto" pari almeno a 8,5);
5. l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei **termini di decadenza per l'attività di accertamento** da parte dell'Amministrazione finanziaria ("voto" pari almeno a 8);
6. l'esclusione della **determinazione sintetica del reddito complessivo** [ex articolo 38 D.P.R. 600/73](#), a condizione che il reddito complessivo accertabile **non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato** ("voto" pari almeno a 9).

Dunque, se il contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ha **omesso la presentazione** del Modello Redditi 2019 – periodo 2018 entro lo scorso 2 dicembre 2019, potrà procedere a trasmettere la citata dichiarazione **entro il prossimo 2 marzo 2020** e, in base a quanto disposto dall'[articolo 3, comma 7, D.P.R. 322/1998](#), la dichiarazione così presentata – pur essendo tardiva – si considererà **valida a tutti gli effetti di legge**, incluso il **mantenimento di uno o più dei benefici** sopra indicati, in corrispondenza dei "voti" a partire dall'8 a salire, risultanti dal **modello Isa allegato al suddetto modello tardivo**.

In merito al computo dei 90 giorni, si evidenzia che il calcolo va effettuato **partendo dalla "scadenza del termine"** (che, relativamente al Modello Redditi 2019 – periodo 2018 per i soggetti "solari", era il 2 dicembre 2019, atteso che la scadenza del 30 novembre 2019 cadeva di sabato) e, sommando a questa i 90 giorni di legge, la scadenza per l'invio tardivo è quindi quella del **1° marzo 2020** che, cadendo di domenica, viene posticipata a lunedì **2 marzo 2020**.

Peraltro, una conferma in tal senso è rinvenibile anche nelle **lettere di compliance** che stanno ricevendo i contribuenti proprio in questi giorni, in cui l'Agenzia delle Entrate segnala l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 e indica il **termine del 2 marzo 2020** come momento ultimo per trasmettere tardivamente la suddetta dichiarazione.

Fermo restando che non risultano esservi **norme sanzionatorie specificamente riferibili alla tardiva presentazione** della dichiarazione, la prassi ormai condivisa – anche dall'Agenzia delle Entrate – è quella di **applicare alla violazione** in questione la sanzione di cui all'[articolo 1, comma 1, D. Lgs. 471/1997](#) (**sanzione minima base pari a 250 euro**), ferma restando la possibilità di avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso** (si veda in questo senso quanto chiarito con la [circolare 42/E/2016](#)).

In particolare, ai fini della **riduzione della sanzione** a seguito dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, si renderà applicabile al caso di specie la previsione di cui all'[articolo 13, comma 1, lettera c\), D.Lgs. 472/1997](#), in base al quale "(...) la sanzione è ridotta, sempreché la

*violazione non sia stata già constatata e comunque non siano **iniziati accessi, ispezioni, verifiche** o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: c) ad un **decimo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con **ritardo non superiore a novanta giorni (...)**".*

Pertanto, la tardività della trasmissione del modello dichiarativo potrà essere sanata con il versamento di una **sanzione pari a 25 euro** (1/10 della sanzione base minima di 250 euro).

Resta naturalmente inteso che "(...) *il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i **dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli Isa siano corretti e completi (...)***".

L'Agenzia delle Entrate ha dunque conclusivamente precisato nel provvedimento in commento che, laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto di una dichiarazione di **dati incompleti o inesatti** nel modello ISA, **non potrà in ogni caso ritenersi legittimo il godimento di un beneficio** (v. anche [circolare 20/E/2019](#), paragrafo 7.2).

IVA

Regime Iva dei tartufi con poche luci e molte ombre

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

A distanza di oltre un anno, il **Mipaaf**, di concerto con il Mef, ha “finalmente” **individuato** i **quantitativi standard** producibili di **tartufi** per poter applicare il **regime Iva** agricolo ex [articolo 34 D.P.R. 633/1972](#), il tutto nel contesto di una riforma, quella attuata a mezzo della Legge di bilancio per il 2019, che non convince ancora del tutto.

Il [comma 698, lettera b\)](#), della **L. 145/2018**, ha introdotto un nuovo **n. 15-bis)** nella [Tabella A, Parte I](#), allegata al **D.P.R. 633/1972**, contemplandovi i **tartufi**, nel **limite**, tuttavia, di un **quantitativo standard** da definirsi con decreto Mipaaf, di concerto con il Mef.

L'**inclusione** di un bene nella prima parte della Tabella A rappresenta il **requisito oggettivo** per **applicare** il cd. **regime speciale Iva** per l'agricoltura che, nella realtà, consiste in una speciale modalità semplificata di determinazione dell'Iva detraibile.

Rientrano in tale elencazione i **beni agricoli** allo **stato naturale** o quelli che sono stati **manipolati** o **trasformati** nell'ambito dell'**esercizio normale dell'agricoltura**.

Infatti, nella Tabella sono inclusi i **prodotti primari** (animali vivi e morti, legumi, ortaggi, cereali) e **pochissimi prodotti lavorati**: latte, formaggi e vini. Sono **escluse** le lavorazioni più complesse, come, ad esempio, quelle che portano a **marmellate** e **salumi**.

Ma l'**appartenenza** del prodotto all'elencazione tabellare è solo **una delle condizioni** per l'applicazione del regime speciale agricolo; **occorre** infatti verificare anche la natura di **produttore agricolo** del soggetto che pone in essere le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

Al ricorrere di entrambi i presupposti (**oggettivo** e **soggettivo**), il regime speciale si applica naturalmente ed è necessario esercitare apposita opzione per rientrare nel **regime normale di determinazione dell'Iva**.

Si qualificano ai fini Iva **produttori agricoli** rispettivamente:

- gli **imprenditori agricoli** *ex* [articolo 2135 cod. civ.](#) e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;
- gli **organismi agricoli di intervento**; e
- le **cooperative e loro consorzi** *ex* [articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001](#), nonché le associazioni e loro unioni, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla **vendita collettiva per conto dei produttori soci**.

Riagganciandosi a questa elencazione, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare 8/E/2019, § 1.4.](#), a commento della novità introdotta, ha tenuto a precisare che l'estensione del **regime speciale Iva** è destinato ai **coltivatori di tartufi** che possano qualificarsi come **produttori agricoli** (quelli che svolgono il ciclo completo del tubero o una fase necessaria dello stesso) e **non** anche i meri **raccoglitori del tartufo**.

Come detto, il Mipaaf, con **decreto** pubblicato sul proprio **sito internet**, ha individuato i **quantitativi standard** entro cui la cessione del tartufo effettuata dal produttore agricolo permette l'applicazione del regime speciale Iva agricolo, il tutto con effetto dallo scorso **1° gennaio 2019**.

Il decreto **distingue** le produzioni a seconda che avvengano sui **terreni agricoli** (articolo 1) o in **zone boschive** (articolo 2).

Nel primo caso i quantitativi sono così individuati:

- 60 kg/ha per il tartufo bianco pregiato e per quello nero liscio;
- 80 kg/ha per il bianchetto;
- 120 kg/ha per il nero pregiato, il brumale e il nero ordinario; e
- 400 kg/ha per il tartufo estivo.

L'**articolo 1** precisa, inoltre, che idonee alla produzione del tartufo bianco pregiato sono solamente gli impianti a dimora di pioppelle o astoni di pioppo o piante micorizzate certificate, in aree vocate ovvero aree in cui vi è la presenza naturale di tale qualità di tartufo.

Per le zone boschive i quantitativi sono ridotto rispettivamente a:

- **20 kg/ha** per il tartufo bianco pregiato e per quello nero liscio;
- **50 kg/ha** per il bianchetto;
- **35 kg/ha** per il nero pregiato, il brumale e il nero ordinario; e
- **100 kg/ha** per il tartufo estivo.

Tale **norma** deve essere **coordinata** con le ulteriori previsioni contenute nella **Legge di bilancio per il 2019**, con cui, da un lato, per effetto delle **modifiche** apportate alla **parte II-bis**, della

Tabella A, sono state assoggettate all'aliquota del **5%** la **cessione dei tartufi freschi o refrigerati** e, dall'altro, modificando il n. 20-bs) della **Parte III**, è stata riconosciuta l'aliquota del **10%** per le cessioni di **tartufi congelati**, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.

Si può in definitiva affermare che il complessivo **impianto normativo**, anche dopo il suo completamento a opera del decreto Mipaaf, lascia più di una **perplexità**. La previsione di un **prodotto "tabellare" soltanto** nei **limiti** di un quantitativo **standard**, infatti, **mal si concilia** con la natura della [Tabella "A"](#) allegata al **D.P.R. 633/1972**, la quale contiene i **prodotti agricoli e ittici** a prescindere dalle quantità prodotte.

Essa, peraltro, trova solida sponda normativa in **ambito comunitario**: essendo l'Iva imposta armonizzata, potrebbero sorgere **problemi di compatibilità** in tal senso.

L'applicazione del **regime speciale** condizionato al mancato superamento di un volume produttivo, oltre che una novità assoluta nell'ordinamento, pone diversi problemi pratici: quando si deve verificare il superamento del limite? E quali sono le conseguenze? Il **regime speciale decade** sull'intera produzione o soltanto sulla **parte eccedente**? Almeno con riferimento a quest'ultimo dubbio, sembrerebbe logica la soluzione più restrittiva, ossia l'applicazione decade sull'intero quantitativo quando il **produttore sfora i limiti del decreto**. Ma su questa ed altre questioni, sarebbe opportuno un **articolato chiarimento ministeriale**.

A chiusura si segnala come, **a oggi, non** sia stato **ancora** individuato il **coefficiente compensativo** del tartufo, **necessario** per poter applicare, nella pratica, il regime Iva ex [articolo 34 D.P.R. 633/1972](#).

ADEMPIMENTI

Disapplicazione disciplina ritenute appalti: pronto lo schema di certificato

di Lucia Recchioni



Con apposito [provvedimento](#), l'Agenzia delle entrate, nella giornata di ieri, ha approvato lo **schema di certificato** che le **imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici** potranno richiedere all'Agenzia delle entrate, al fine di comunicare al loro **committente** la **sussistenza dei requisiti** che consentono di **non applicare la nuova disciplina** riservata alle **ritenute** nell'ambito dei **contratti di appalto, subappalto e affidamento**.

Giova a tal proposito ricordare che l'[articolo 4 D.L. 124/2019](#) (c.d. "Decreto fiscale") ha introdotto uno specifico obbligo, in capo ai **committenti**, di **richiedere i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute**, al fine di **verificare il corretto versamento delle stesse**.

Più precisamente, l'obbligo riguarda le **imprese** che **affidano il compimento di una o più opere** o di uno o più servizi di **importo complessivo annuo superiore a euro 200.000** a un'impresa, tramite **contratti di appalto, subappalto, affidamento** a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera** presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di **beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Al fine di consentire al committente di adempiere ai richiamati obblighi, e verificare pertanto l'ammontare degli importi versati, è previsto, in capo alle **imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici**, l'obbligo di **trasmettere**, oltre alle deleghe di pagamento, anche:

- un **elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il **dettaglio delle ore di lavoro** prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato,
- l'ammontare della **retribuzione corrisposta al dipendente** collegata a tale prestazione,

- il **dettaglio delle ritenute fiscali** eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

I richiamati obblighi **non trovano applicazione**, ai sensi dell'[articolo 17 bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997](#), se le **imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunicano** al committente, allegando la relativa **certificazione**, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei **seguenti requisiti**:

a) **risultino in attività da almeno tre anni** (requisito da verificare con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni), siano in regola con gli **obblighi dichiarativi** e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio **complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi** risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) **non abbiano iscrizioni a ruolo** o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per **importi superiori ad euro 50.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni appena richiamate **non si applicano** per le somme oggetto di **piani di rateazione** per i quali non sia intervenuta decadenza. Come chiarito nella [Tabella B, Allegato B, del Provvedimento in esame](#), per tale requisito rilevano esclusivamente i **debiti a riferiti imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi**. La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all'**ultimo giorno del mese oggetto della richiesta**.

Al fine di poter procedere all'**emissione del certificato**, è previsto che:

- la sussistenza dei requisiti previsti dall'[articolo 17-bis, comma 5, lettera a\)](#), al primo punto indicati nell'elenco precedente, è verificata dall'**Agenzia delle entrate**, sulla base delle risultanze del sistema informativo dell'**Anagrafe Tributaria**;
- la sussistenza dei **requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, comma 5, lettera b)**, al secondo punto indicati nell'elenco precedente, è verificata sulla base dei dati trasmessi dagli **Agenti della riscossione**;

Con il [provvedimento](#) emanato nella giornata di ieri si precisa che il **certificato è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale** competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all'emissione del certificato per i **grandi contribuenti** è invece la **Direzione regionale**.

L'impresa può **segnalare all'ufficio** che ha emesso il certificato eventuali **ulteriori dati** che ritiene non essere stati considerati. **L'ufficio verifica tali dati** e richiede, se necessario,

conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione.

Nel caso in cui i dati dovessero effettivamente risultare non completi, l'ufficio procede all'emissione di un **nuovo certificato**.

Tale certificazione, come previsto dalla norma, ha una **validità di quattro mesi** dalla data del rilascio, ed è **esente da imposta di bollo e da altri tributi speciali**.

DICHIARAZIONI

Le novità del modello 730/2020

di Luca Mambrin

Master di specializzazione

**ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI
PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

Con il [Provvedimento n. 8945 del 15.01.2020](#) sono state pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni della dichiarazione 730 a valere sui Redditi 2019.

Le principali novità contenute nel **modello 730/2020** sono di seguito richiamate.

Estensione dell'utilizzo del 730 all'erede: per la dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2019 delle persone decedute **nell'anno 2019** o entro il **23 luglio 2020**, gli eredi **potranno utilizzare il modello 730** per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. In caso di decesso avvenuto dopo il 23 luglio 2020 o nel caso in cui il contribuente deceduto abbia percepito nel corso del 2019 redditi non dichiarabili con il modello 730, sarà necessario presentare esclusivamente il modello Redditi PF. In caso di 730 il modello non potrà essere consegnato né al sostituto d'imposta del contribuente né a quello dell'erede, ma dovrà essere presentato tramite un **CAF/Professionista abilitato** o in alternativa è possibile trasmetterlo telematicamente.

Nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall'anno d'imposta 2019, per i **figli di età non superiore a ventiquattro anni**, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a **4.000 euro**. Resta fermo il precedente limite di 2.840,51 euro per i **figli di età superiore a 24 anni** e per **gli altri soggetti** (coniuge o altri familiari) che hanno le **condizioni per essere considerati a carico**.

Impatriati: per i contribuenti che hanno **trasferito la residenza** in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **30%**. Tale misura è ridotta al **10%** se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli **sportivi professionisti** concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **50%** purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri.

In materia di **detrazioni** si segnalano invece le seguenti novità.

Detrazione per comparto sicurezza e difesa: al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di **reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore**, in ciascun anno precedente, a **28.000 euro**, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (*"pace contributiva"*): l'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

Detrazione per infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal **1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021** per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che **l'onere sostenuto possa essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50%** dell'ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.

Detrazione per spese di istruzione: per l'anno 2019 l'importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a **800 euro**.

Detrazione acquisto alimenti a fini medici speciali: **non è stata prorogata** la relativa detrazione per l'anno 2019, pertanto la spesa non dovrà più essere indicata tra le spese detraibili di cui al rigo E1.

Spese per il mantenimento dei cani guida: è stata aumentata a decorrere dall'anno 2019 ad **euro 1.000** (in precedenza € 516,47) la **detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida**.

Novità sono state previste anche in materia di **crediti d'imposta**.

Sport bonus: ai contribuenti, indicati nella tabella A allegata al **decreto del 23 dicembre 2019**, spetta un credito d'imposta in misura pari al **65% delle erogazioni liberali in denaro** effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per **interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la **realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d'imposta spettante è riconosciuto nel limite del **20%** del reddito imponibile ed è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**.

Credito d'imposta per bonifica ambientale: per le **erogazioni liberali in denaro** effettuate per interventi su **edifici e terreni pubblici**, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai

fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del **65%** delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del **20%** del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Infine, si segnala che, per la scelta **della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef**, il contribuente può destinarlo allo Stato indicando una **specificata finalità tra cinque distinte opzioni**.

HOSPITALITY

Alcuni aspetti del controllo di gestione delle imprese alberghiere

di **Leonardo Pietrobon**



Scopri
TEAMSISTEM HOSPITALITY
Il software di gestione alberghiera piu' innovativo del mercato

CLICK

Al pari di ogni impresa, anche le strutture alberghiere sono realtà, il cui livello è influenzato da diverse variabili, quali ad esempio: la dimensione, la **struttura amministrativa**, le modalità **erogazione dei servizi**, la **collocazione geografica**, la **varietà dei servizi**, nonché la **tipologia di clientela**. Soprattutto, la moltitudine di servizi erogati, dal servizio base di alloggio a quelli di ristorazione, wellness ecc, rendono l'impresa alberghiera una struttura multiservizio, una realtà industriale complessa e multidivisionale con la necessità di un monitoraggio attento della contribuzione complessiva.

All'interno di questo contesto, il controllo della gestione diventa un punto fondamentale per una corretta valutazione dell'andamento dell'attività d'impresa e per la definizione e programmazione delle decisioni da assumere. Di conseguenza, una delle domande fondamentali è "cosa deve essere controllato".

[CONTINUA A LEGGERE](#)